

Savigliano, 02/09/2024

Prot. n. 14/2024

MAXI DEDUZIONE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2024

Al fine di stimolare gli investimenti in capitale umano, l'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 prevede, per l'anno 2024, **per i datori di lavoro che assumono dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la possibilità di portare in deduzione il costo del lavoro maggiorato del 20%** (la maggiorazione aumenta al 30% qualora l'assunzione riguardi lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023).

SOGGETTI BENEFICIARI

- società ed enti residenti nel territorio dello Stato ex art. 73, co. 1, lett. a) e b), TUIR;
- enti non commerciali e altri soggetti ex art. 73, co. 1, lett. c), TUIR, limitatamente ai nuovi assunti a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ex art. 73, co. 1, lett. d), TUIR relativamente all'attività commerciale esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione;
- imprese individuali (comprese imprese familiari e aziende coniugali);
- società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati ex art. 5 TUIR;
- lavoratori autonomi, esercenti l'attività anche in forma di associazione e società semplice.

Il beneficio è riconosciuto a favore di imprese e lavoratori autonomi **a condizione che abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023** ovvero nei 366 giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio: ne consegue che sono escluse dall'agevolazione le imprese costituite dal 02/01/2023 con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

L'agevolazione spetta a condizione che siano soddisfatti **entrambi** i requisiti:

1. **incremento occupazionale lavoratori a tempo indeterminato**: il numero delle assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato al 31/12/2024 deve essere superiore al numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (2023);
2. **incremento occupazionale complessivo**: il numero totale di dipendenti al 31/12/2024, inclusi quelli a tempo determinato, deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (2023).

CALCOLO DELLE UNITA' LAVORATIVE ANNUE

Ai fini della determinazione degli incrementi occupazionali:

- **rilevano le trasformazioni di contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023;
- **i lavoratori con contratto a tempo parziale** sono computati in misura **proporzionale** alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- **si computano i lavoratori con contratto di apprendistato**, che costituisce un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- **i soci lavoratori di società cooperative** che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DA DEDURRE

Il costo su cui applicare la **maggiorazione del 20%** (30% per i dipendenti compresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela) è individuato nel **minor importo** tra:

- **il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato** risultante dal Conto economico di cui all'art. 2425, co. 1, lett. b), c.c.;
- **l'incremento del costo complessivo del personale** risultante dal conto economico di cui all'art. 2425, co. 1, lett. b), c.c., **rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023.**